



COMUNE DI CENTOLA

PROVINCIA DI SALERNO

IMPOSTA UNICA COMUNALE

(IUC)

REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELLA TASSA SUI RIFIUTI
(TARI)

Approvato con delibera del Consiglio Comunale n.25 del 03/07/2014

Modificato con delibera n. 13 del 25/05/2015

Modificato con delibera n. 19 del 29/07/2015

Modificato con delibera n. 14 del 20/03/2017

Sommario

Articolo 1	Oggetto Del Regolamento, Finalità Ed Ambito Di Applicazione
Articolo 2	Gestione E Classificazione Dei Rifiuti (Urbani, Speciali, Assimilati Agli Urbani)
Articolo 3	Sostanze Escluse Dalla Normativa Sui Rifiuti
Articolo 4	Presupposto Impositivo
Articolo 5	Soggetto Attivo
Articolo 6	Soggetti Passivi
Articolo 7	Locali ed aree suscettibili di produrre rifiuti
Articolo 8	Locali ed aree non suscettibili di produrre rifiuti
Articolo 9	Base Imponibile
Articolo 10	Applicazione Del Tributo
Articolo 11	Versamenti
Articolo 12	Dichiarazione
Articolo 13	Approvazione Tariffe
Articolo 14	Articolazione della Tariffa
Articolo 15	Tariffa Utenze Domestiche
Articolo 16	Disposizioni per le utenze domestiche
Articolo 17	Tariffa per utenze non domestiche
Articolo 18	Classificazione utenze non domestiche
Articolo 19	Riduzione tariffaria per utenze domestiche
Articolo 20	Copertura costi del servizio gestione dei rifiuti
Articolo 21	Piano finanziario
Articolo 22	Scuole Statali
Articolo 23	Riduzioni
Articolo 24	Agevolazioni
Articolo 25	Tariffa giornaliera
Articolo 26	Tributo Provinciale
Articolo 27	Funzionario Responsabile
Articolo 28	Compiti degli Uffici Interni
Articolo 29	Accertamento
Articolo 30	Riscossione coattiva
Articolo 31	Sanzioni ed Interessi
Articolo 32	Rimborsi e Compensazioni
Articolo 33	Contenzioso
Articolo 34	Disposizioni Finali Ed Efficacia
Allegato A	Locali ed aree scoperte non suscettibili di produrre rifiuti urbani
Allegato B	Quadro esemplificativo delle variazioni d'ufficio più ricorrenti
Allegato C	Classificazione utenze non domestiche

Art.1

Oggetto del regolamento, finalità ed ambito di applicazione

1. Il presente regolamento, adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'articolo 52 del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, disciplina l'applicazione nel Comune di Centola dell'imposta unica comunale, d'ora in avanti denominata IUC, istituita dall'articolo 1, comma 639, della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013, e s.m.i. per quanto concerne la componente relativa alla tassa sui rifiuti, d'ora in avanti denominata TARI.
2. L'entrata qui disciplinata ha natura tributaria, non intendendosi con il presente regolamento attivare la tariffa con natura corrispettiva di cui al comma 668 dell'articolo 1 della Legge n. 147/2013.
3. Il presente regolamento è emanato al fine di disciplinare l'applicazione della TARI nel Comune di Centola, destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore, assicurandone la gestione secondo i criteri di efficienza, economicità, funzionalità e trasparenza.
4. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni di legge vigenti.

Art. 2

Gestione e classificazione dei rifiuti (urbani, speciali, assimilati agli urbani)

1. La gestione dei rifiuti urbani comprende la raccolta, il trasporto, il recupero e lo smaltimento dei rifiuti urbani e assimilati e costituisce un servizio di pubblico interesse, svolto in regime di privativa sull'intero territorio comunale.
2. Il servizio è disciplinato dalle disposizioni del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e s.m.i, dal Regolamento comunale di gestione dei rifiuti, nonché dalle disposizioni previste nel presente regolamento.
3. Si definisce «rifiuto», ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. a), del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n.152, qualsiasi sostanza od oggetto di cui il detentore si disfi o abbia l'intenzione o abbia l'obbligo di disfarsi.
4. Per la definizione di rifiuto "urbano", "speciale" ed "assimilato" si rimanda all'apposito regolamento comunale per la gestione dei rifiuti urbani ed assimilati e la tutela del decoro e dell'igiene ambientale oltre alla normativa vigente in materia.

Art. 3

Sostanze escluse dalla normativa sui rifiuti

1. Sono escluse dal campo di applicazione della normativa sui rifiuti le sostanze individuate dall'art. 185, del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i.

Art. 4

Presupposto impositivo

1. Presupposto dell'imposta è il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di locali o di aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani. Sono escluse dalla TARI le aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassabili,

non operative, e le aree comuni condominiali di cui all'articolo 1117 del codice civile che non siano detenute o occupate in via esclusiva.

2. Si intendono per:

- a) *utenze domestiche*, le superfici adibite a civile abitazione;
- b) *utenze non domestiche*, le restanti superfici.

Art. 5 Soggetto attivo

1. Soggetto attivo dell' imposta è il Comune di Centola relativamente agli immobili la cui superficie insiste, interamente o prevalentemente, sul proprio territorio. Ai fini della prevalenza si considera l'intera superficie dell'immobile, anche se parte di essa sia esclusa o esente dal tributo.

Art. 6 Soggetti passivi

1. Soggetto passivo è chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani.
2. In caso di pluralità di possessori o di detentori, essi sono tenuti in solido all'adempimento dell'unica obbligazione tributaria.
3. In caso di detenzione temporanea di durata non superiore a sei mesi nel corso dello stesso anno solare, la TARI è dovuta soltanto dal possessore dei locali e delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione o superficie.
4. Per le parti comuni condominiali di cui all'art. 1117 cc utilizzate in via esclusiva, il tributo è dovuto dagli occupanti o conduttori delle medesime.
5. Nel caso di locali in multiproprietà e di centri commerciali integrati, il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento della TARI dovuta per i locali e le aree scoperte di uso Comune e per i locali e le aree scoperte in uso esclusivo ai singoli possessori o detentori, fermi restando nei confronti di questi ultimi gli altri obblighi o diritti derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree in uso esclusivo (denuncia, diritto allo sgravio o al rimborso).

Art. 7 Locali e aree scoperte suscettibili di produrre rifiuti urbani

1. Si considerano soggetti tutti i locali predisposti all'uso anche se di fatto non utilizzati, considerando tali, nel caso di uso domestico, quelli dotati di almeno un'utenza attiva ai servizi di rete (acqua, energia elettrica, gas) o di arredamento, e per i locali ad uso non domestico, quelli forniti di impianti, attrezzature o comunque per i quali risulta rilasciata una licenza o una autorizzazione per l'esercizio di un'attività nei locali medesimi.
2. Sono altresì soggette al tributo tutte le aree scoperte costituenti superficie operativa per l'esercizio della attività e le aree destinate ad attività quali mercati ambulanti, fiere, mostre, aree con somministrazioni temporanee, manifestazioni varie ed attività similari.
3. Relativamente alle utenze domestiche sono considerati nella formazione della superficie utile tutti i vani principali, gli accessori diretti ed indiretti

(corridoi, ingressi, anticamere, ripostigli, bagni) nonché tutti i locali di servizio, anche se interrati o separati dal locale principale (a titolo esemplificativo: cantine, autorimesse, lavanderia ecc).

4. Per le utenze non domestiche sono computate le superfici di tutti i locali, principali, secondari o accessori, destinati all'esercizio dell'attività.
5. Relativamente ai distributori di carburante, sono assoggettati i locali, nonché l'area della proiezione al suolo della pensilina ovvero, in mancanza, una superficie convenzionale calcolata sulla base di venti metri quadrati per colonna di erogazione.

Art. 8

Locali e aree scoperte non suscettibili di produrre rifiuti urbani

1. Non sono soggetti all'applicazione del tributo, in quanto non possono produrre rifiuti per la loro natura o per il particolare uso cui sono stabilmente destinate, o perché risultano in obiettive condizioni di non utilizzabilità nel corso dell'anno i locali e le aree scoperte di cui all' **Allegato A**.
2. Le circostanze di cui al comma precedente devono essere indicate nella dichiarazione originaria o di variazione ed essere riscontrabili in base ad elementi obiettivi direttamente rilevabili o da idonea documentazione quale, ad esempio, la dichiarazione di inagibilità o di inabitabilità emessa dagli organi competenti, la revoca, la sospensione, la rinuncia degli atti abilitativi tali da impedire l'esercizio dell'attività nei locali e nelle aree ai quali si riferiscono i predetti provvedimenti.
3. Nel caso in cui sia comprovato il conferimento di rifiuti al pubblico servizio da parte di utenze totalmente escluse dal tributo ai sensi del presente articolo, lo stesso verrà applicato per l'intero anno solare in cui si è verificato il conferimento, oltre agli interessi di mora e alle sanzioni per infedele dichiarazione.

Art. 9

Base imponibile

1. Fino all'attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 1, comma 647, della Legge n. 147/2013 (procedure di interscambio tra i comuni e l'Agenzia delle Entrate dei dati relativi alla superficie delle unità immobiliari a destinazione ordinaria, iscritte in catasto e corredate di planimetria), la superficie delle unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano assoggettabile alla TARI è costituita da quella calpestable dei locali e delle aree suscettibili di produrre rifiuti urbani e assimilati.
2. La superficie complessiva è arrotondata al metro quadro superiore se la parte decimale è maggiore di 0,50; in caso contrario al metro quadro inferiore.
3. Successivamente all'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1, la superficie assoggettabile alla **TARI è pari all' 80 per cento di quella catastale** determinata secondo i criteri stabiliti dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 138 del 1998. Il Comune comunica ai contribuenti le nuove superfici imponibili adottando le più idonee forme di comunicazione e nel rispetto dell'articolo 6 della legge 27 luglio 2000, n. 212.

4. Per le unità immobiliari diverse da quelle a destinazione ordinaria, iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, la superficie assoggettabile alla TARI rimane quella calpestabile, misurata sul filo interno dei muri, anche successivamente all'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1.
5. La superficie calpestabile può essere determinata anche attraverso la presentazione di planimetria catastale o di altra planimetria, completa, dell'immobile, idoneamente firmata da tecnico abilitato ed in scala opportuna.
6. Per le aree la misurazione viene effettuata considerando il perimetro interno al netto di costruzioni che sono oggetto di autonoma imposizione.

Art. 10

Applicazione Del Tributo

Modificato con delibera n. 14 del 20/03/2017

1. Il tributo viene applicato su base annuale a cui corrisponde una obbligazione tributaria autonoma e in base a tariffe specifiche.
2. L'obbligazione tariffaria decorre dal giorno in cui ha avuto inizio l'occupazione o la detenzione dei locali ed aree e sussiste sino al giorno in cui ne è cessata l'utilizzazione, purché debitamente e tempestivamente dichiarata.
3. **Se la dichiarazione di cessazione è presentata in ritardo si presume che l'utenza sia cessata alla data di presentazione, salvo che l'utente dimostri con idonea documentazione la data di effettiva cessazione.**
4. Le variazioni intervenute nel corso dell'anno, in particolare nelle superfici e/o nelle destinazioni d'uso dei locali e delle aree scoperte, che comportano un aumento di tariffa, producono effetti dal giorno di effettiva variazione degli elementi stessi. Il medesimo principio vale anche per le variazioni che comportino una diminuzione di tariffa, a condizione che la dichiarazione, se dovuta, sia prodotta entro i termini di cui al successivo articolo 12, decorrendo altrimenti dalla data di presentazione. Le variazioni di tariffa saranno di regola conteggiate a conguaglio.
5. **La tassa viene cessata d'ufficio se il Comune accerta il subentro di altro soggetto, che abbia presentato regolare denuncia.**
6. **Il numero dei componenti il nucleo familiare per le utenze domestiche è quello risultante al 30/04 dell'anno di riferimento o per le nuove utenze, alla data di apertura. Le variazioni intervenute successivamente avranno efficacia a partire dall'anno seguente.**

Art. 11 Versamenti

(Modificato con delibera di consiglio comunale n. 13 del 25/05/2015)

(Modificato con delibera di consiglio comunale n. 14 del 20/03/2017)

1. Il versamento della TARI è effettuato secondo le disposizioni di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 (ovvero con modello F24), nonché tramite bollettino di conto corrente postale, o tramite le altre modalità di pagamento offerte dai servizi elettronici di incasso e di pagamento interbancari e postali se attivati dal Comune.
2. Il versamento deve essere effettuato in 3 rate scadenti il giorno 30 giugno, 31 agosto e 30 ottobre. E' comunque consentito il pagamento in un'unica soluzione entro il 16

- giugno di ciascun anno.
3. Qualora il piano finanziario e il piano tariffario, non vengano approvati entro la fine di aprile di ciascun anno, le scadenze sono stabilite , con deliberazione in deroga, dal Consiglio Comunale.
 4. Il pagamento deve essere effettuato con arrotondamento all'euro per difetto se la frazione è inferiore a 49 centesimi, ovvero per eccesso se superiore a detto importo. **Non si procede al versamento della tassa qualora l'importo dovuto non sia superiore ad € 12,00; tale importo si intende riferito alla tassa dovuta per l'anno e non alle singole rate di acconto.**
 5. **La TARI viene riscossa dal Comune,** che provvede ad inviare ai contribuenti, i modelli di pagamento, preventivamente compilati, unitamente ad un prospetto di liquidazione (cd. avviso bonario). Per i soggetti obbligati per legge al possesso di Pec, la comunicazione degli importi dovuti potrà avvenire, anche, tramite posta elettronica certificata.
 6. Il comune riscuote il tributo comunale sui rifiuti e sui servizi dovuto in base alle dichiarazioni inviando ai contribuenti, anche per posta semplice, inviti di pagamento che specificano per ogni utenza le somme dovute. Al contribuente che non versi alle prescritte scadenze le somme indicate nell'invito di pagamento è notificato anche a mezzo raccomandata a.r e a pena di decadenza entro il 31 dicembre del quinto anno successivo all'anno per il quale il tributo è dovuto, avviso di accertamento per omesso o insufficiente pagamento. L'avviso indica le somme da versare in una unica rata entro sessanta giorni dalla ricezione, con addebito delle spese di notifica, e contiene l'avvertenza che, in caso di inadempimenti, si applicherà la sanzione per omesso pagamento.
 7. **Il contribuente è tenuto a corrispondere il corretto importo della T.A.R.I. dovuta entro l'anno di riferimento anche in assenza di ricevimento dell'avviso bonario. Nell'ipotesi di dichiarazioni originarie di inizio possesso/detenzione presentate dopo l'emissione degli avvisi di pagamento e entro i termini di cui all'articolo 12, il Comune provvede all'invio di appositi avvisi di pagamento. In tal caso il versamento del tributo è effettuato in un'unica soluzione entro 60 giorni dall'invio dell'avviso .**

Art. 12

Dichiarazione

1. Ai fini della dichiarazione relativa alla TARI, restano ferme le superfici dichiarate o accertate relativamente alla TARSU.
2. I soggetti passivi presentano, la dichiarazione entro 30 giorni dalla data di inizio del possesso o della detenzione dei locali e delle aree assoggettabili al tributo. Il termine indicato è da intendersi ai fini ordinatori.
3. **Non è soggetta a sanzione per ritardo la dichiarazione presentata entro il termine del 30 giugno dell'anno successivo all'inizio dell'occupazione e di variazione.**
4. **Nel caso di occupazione in comune di un'unità immobiliare, la dichiarazione può essere presentata anche da uno solo degli occupanti.**
5. La dichiarazione, redatta su modello disponibile presso l'Ufficio Tributi ovvero reperibile nel sito internet del Comune, ha effetto anche per gli anni successivi sempreché non si verifichino modificazioni dei dati dichiarati da cui consegua un diverso ammontare del tributo che vanno comunicati all'Ufficio negli stessi termini di cui al comma secondo.

6. La dichiarazione deve essere presentata:
- a) per le utenze domestiche: dall'intestatario della scheda di famiglia nel caso di residenti e nel caso di non residenti dall'occupante a qualsiasi titolo;
 - b) per le utenze non domestiche, dal soggetto legalmente responsabile dell'attività che in esse si svolge;
 - c) per gli edifici in multiproprietà e per i centri commerciali integrati, dal gestore dei servizi comuni.
 - d) nel caso di utilizzi temporanei di durata non superiore a sei mesi nel corso dello stesso anno solare, ove il conduttore dell'immobile non vi abbia acquisito la residenza, l'obbligo di presentazione della dichiarazione contenente il numero degli occupanti incombe in via solidale sul proprietario e/o titolare del diritto

reale sull'immobile, in quanto soggetto passivo di imposta e sul conduttore dello stesso immobile.

7. Se i soggetti di cui al comma precedente non vi ottemperano, l'obbligo di dichiarazione deve essere adempiuto dagli eventuali altri occupanti, detentori o possessori, con vincolo di solidarietà. La dichiarazione presentata da uno dei coobbligati ha effetti anche per gli altri.
8. I soggetti passivi sono tenuti a dichiarare ogni circostanza rilevante per l'applicazione del tributo. E', in particolare, obbligatorio dichiarare:
 - a) l'inizio, la variazione o la cessazione dell'utenza e del presupposto di soggettività passiva;
 - b) la sussistenza delle condizioni per ottenere agevolazioni o riduzioni;
 - c) il modificarsi o il venir meno delle condizioni per beneficiare di agevolazioni o riduzioni.
 - d) la variazione nella composizione numerica del nucleo familiare per le utenze domestiche.
9. Decorso il termine per la presentazione della denuncia iscrizione, variazione o cessazione, per i soli casi in cui si disponga di notizie, informazioni o atti, desumibili dall'anagrafe comunale, che influiscano sull'attività di gestione del tributo, l'ufficio procede alla modifica secondo i principi e modalità indicati nell'**ALLEGATO B**, che traccia il quadro esemplificativo delle situazioni più ricorrenti, dandone apposita comunicazione all'interessato, invitandolo alla presentazione della denuncia di variazione.
10. La dichiarazione sia originaria, sia di variazione deve contenere i seguenti elementi:

Utenze domestiche

 - a. Generalità dell'occupante/detentore/possessore, il codice fiscale, la residenza, recapito telefonico, e-mail se in locazione generalità del proprietario;
 - b. Generalità del soggetto denunciante se diverso dal contribuente, con indicazione della qualifica;
 - c. Dati catastali, indirizzo di ubicazione comprensivo del numero dell'interno ove esistente, superficie calpestabile e destinazione d'uso dei singoli locali;
 - d. Numero e generalità degli occupanti i locali residenti e non ;
 - f. Data in cui ha avuto inizio l'occupazione/detenzione o il possesso dei locali o in cui è intervenuta la variazione;

Utenze non domestiche

 - a. Denominazione della ditta o ragione sociale della società, relativo scopo sociale o istituzionale della persona giuridica, sede principale o legale, codice fiscale e partita iva, codice attività, pec. Generalità del soggetto denunciante, con indicazione della qualifica, n. telefono/fax; se in locazione generalità del proprietario;
 - b. Persone fisiche che hanno la rappresentanza e l'amministrazione della società;
 - c. Dati catastali, indirizzo di ubicazione comprensivo del numero dell'interno ove esistente, superficie calpestabile e destinazione d'uso dei singoli locali ed aree denunciati e loro partizioni interne, indicazione attività prevalente;

- d. Indicazione dell'eventuale parte della superficie produttiva di rifiuti speciali non assimilati agli urbani;
 - e. Data di inizio dell'occupazione o della conduzione o di variazione degli elementi denunciati.
11. La dichiarazione, redatta su modello messo a disposizione dal Comune, sottoscritta dal soggetto obbligato, può essere consegnata o direttamente o a mezzo posta con raccomandata a/r, allegando fotocopia del documento d'identità, o PEC. Nell'ipotesi di invio per PEC la dichiarazione deve essere comunque sottoscritta.

Art. 13 **Approvazione tariffe**

1. Il Consiglio Comunale approva, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal Consiglio Comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia.
2. La deliberazione anche se approvata successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine indicato al comma precedente, ha effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. Se la deliberazione non è adottata entro di cui al comma 1 si applicano le tariffe deliberate per l'anno precedente.

Art. 14 **Articolazione della tariffa**

1. Le tariffe sono commisurate ad anno solare coincidente con un'autonoma obbligazione tributaria.
2. Il Comune nel rispetto del principio "*chi inquina paga*", può commisurare la tariffa alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte nonché al costo del servizio sui rifiuti. Le tariffe per ogni categoria o sottocategoria omogenea sono determinate dal Comune moltiplicando il costo del servizio per unità di superficie imponibile accertata, previsto per l'anno successivo, per uno o più coefficienti di produttività quantitativa e qualitativa di rifiuti. Nelle more della revisione del regolamento di cui al DPR 158/99, al fine di semplificare l'individuazione dei coefficienti relativi alla graduazione delle tariffe il Comune può prevedere per gli anni 2014 e 2015 le riduzioni previste dall'articolo 1, comma 652 della legge n. 147/2014 e smi ovvero può prevedere l'adozione dei coefficienti di cui alle tabelle 2, 3a, 3b, e 4b dell'allegato 1 al citato regolamento, inferiore ai minimi o superiore ai massimi ivi indicati del 50 %, e può altresì non considerare i coefficienti di cui alle tabelle 1° e 1b del medesimo allegato1.
3. Le tariffe del tributo sono articolate per le utenze domestiche e per quelle non domestiche, quest'ultime a loro volta suddivise in categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione di rifiuti secondo la tabella dell'ALLEGATO C.
4. Le tariffe del tributo si compongono di una quota determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio di gestione dei rifiuti (quota fissa), e da

una quota rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, al servizio fornito ed all'entità dei costi di gestione (quota variabile).

5. L'Amministrazione Comunale individua la ripartizione dei costi del servizio per ogni fascia d'utenza, in modo che sia assicurata la copertura integrale dei costi di cui ai commi precedenti.
6. All'interno di ogni fascia di utenza, determinata ai sensi del comma precedente, l'Amministrazione Comunale stabilisce le tariffe di riferimento per ogni categoria, mediante l'applicazione dei coefficienti di produttività dei rifiuti.

Art. 15

Tariffa per le utenze domestiche

1. La quota fissa della tariffa per le utenze domestiche è determinata applicando alla superficie dell'alloggio e dei locali che ne costituiscono pertinenza le tariffe per unità di superficie parametrata al numero degli occupanti, tenendo conto anche dei criteri determinati con il regolamento 158/99 e in modo da rapportarle ai nuclei familiari più numerosi.
2. La quota variabile della tariffa per le utenze domestiche è determinata in relazione al numero degli occupanti tenendo conto anche dei criteri determinati con il regolamento 158/99.
3. I coefficienti rilevanti nel calcolo della tariffa sono determinati nella delibera tariffaria.

Art.16

Disposizioni per le Utenze domestiche

Modificato con delibera n. 13 del 25/05/2015

1. E' assicurata, in sede di approvazione del piano tariffario, la riduzione per la raccolta differenziata riferibile alle utenze domestiche -attraverso l'abbattimento della parte variabile della tariffa complessivamente imputata a tali utenze- nella misura percentuale compresa tra il 2% e il 10% dei proventi derivanti dal recupero di materiali raccolti in maniera differenziata, e sempre che si registri un incremento della raccolta differenziata rispetto all'anno precedente non inferiore al 1%.
2. **Per le utenze domestiche** condotte da persone fisiche che vi hanno stabilito la propria residenza anagrafica, **il numero degli occupanti è quello del nucleo familiare risultante all'Anagrafe del Comune**, salva diversa e documentata dichiarazione dell'utente. **Devono comunque essere dichiarate le persone che non fanno parte del nucleo familiare anagrafico e dimoranti nell'utenza per almeno sei mesi nell'anno solare, come ad es. le colf che dimorano presso la famiglia.**
3. **Sono considerati presenti nel nucleo familiare anche i membri temporaneamente domiciliati altrove.** Nel caso di servizio di volontariato o attività lavorativa prestata all'estero e nel caso di degenze o ricoveri presso case di cura o di riposo, comunità di recupero, centri socio-educativi, istituti penitenziari, per un periodo non inferiore all'anno, la persona assente non viene considerata ai fini della determinazione della tariffa, a condizione che l'assenza sia adeguatamente documentata.
4. **Per le abitazioni tenute a disposizione da parte di soggetti residenti nel Comune il numero degli occupanti viene stabilito in base a quanto indicato nella dichiarazione presentata ai sensi dell'art. 12. In caso di mancata indicazione nella dichiarazione,**

salvo **prova contraria, il numero degli occupanti viene stabilito in un numero pari ai componenti del nucleo familiare dell'abitazione di residenza anagrafica.**

5. Per le utenze domestiche condotte da soggetti non residenti nel Comune, si assume come numero degli occupanti quello dichiarato dall'utente o, in mancanza, il numero di componenti è convenzionalmente stabilito come segue in funzione dei mq dell'immobile:

- da 0 fino a 40 mq: 1 componente
- Da 41 mq 70 mq : 2 componenti
- Da 71 a 110 mq: 3 componenti
- Da 111 a 150 mq: 4 componenti
- Oltre 151 mq: 5 componenti

Resta ferma la possibilità per il Comune di applicare, in sede di accertamento, il dato superiore emergente dalle risultanze anagrafiche del Comune di residenza.

6. Per le unità abitative, di proprietà o possedute a titolo di usufrutto, uso o abitazione da soggetti già ivi anagraficamente residenti, tenute a disposizione dagli stessi dopo aver trasferito la residenza/domicilio in Residenze Sanitarie Assistenziali (R.S.A.) o istituti sanitari e non locate o comunque utilizzate a vario titolo, il numero degli occupanti è fissato, previa presentazione di richiesta documentata, in una unità.
7. Per le unità immobiliari ad uso abitativo occupate da due o più nuclei familiari la tariffa è calcolata con riferimento al numero complessivo degli occupanti l'alloggio.
8. Le cantine, le autorimesse o gli altri simili luoghi di deposito non considerati pertinenze dell'abitazione principale si considerano utenze non domestiche. Le pertinenze delle utenze domestiche, intese come beni a servizio ed ornamento durevole del bene principale si considerano parte integrante dell'abitazione e per le stesse si applica solo la parte fissa della tariffa, in ragione dello stesso numero di occupanti dell'abitazione.

Art. 17

Tariffa per le utenze non domestiche

1. La quota fissa della tariffa per le utenze non domestiche è determinata applicando alla superficie imponibile le tariffe per unità di superficie riferite alla tipologia di attività svolta, calcolate sulla base di coefficienti anche di potenziale produzione secondo le previsioni di cui al punto 4.3, Allegato 1, del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.
2. La quota variabile della tariffa per le utenze non domestiche è determinata applicando alla superficie imponibile le tariffe per unità di superficie riferite alla tipologia di attività svolta, calcolate sulla base di coefficienti anche di potenziale produzione secondo le previsioni di cui al punto 4.4, Allegato 1, del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.
3. I coefficienti rilevanti nel calcolo della tariffa sono determinati per ogni classe di attività contestualmente all'adozione della delibera tariffaria.

Art. 18

Classificazione delle utenze non domestiche

1. Per le utenze non domestiche, sino a che non siano messi a punto e resi operativi sistemi di misurazione delle quantità di rifiuti effettivamente prodotti dalle singole

utenze, i locali e le aree con diversa destinazione d'uso vengono accorpati in classi di attività omogenee con riferimento alla presuntiva quantità di rifiuti prodotti, per l'attribuzione rispettivamente della quota fissa e della quota variabile della tariffa del tributo.

2. L'assegnazione di un'utenza a una delle classi di attività previste dal precedente comma viene effettuata con riferimento al codice ISTAT dell'attività prevalente dichiarato dall'utente in sede di richiesta di attribuzione di partiva IVA. In mancanza o in caso di erronea attribuzione del codice si fa riferimento all'attività effettivamente svolta.
3. Nel caso di più attività esercitate dal medesimo utente la tariffa del tributo applicabile è unica e basata sull'attività prevalente, previa verifica di oggettivi parametri quantitativi, salvo il caso in cui le attività siano esercitate in distinte unità immobiliari, intendendosi per tali le unità immobiliari iscritte o da iscriversi nel catasto edilizio urbano ovvero che le attività non siano dipendenti l'una dall'altra ma possano essere considerate in modo autonomo.
4. Le attività economiche non incluse esplicitamente nell'elenco saranno inserite nella categoria tariffaria con più simile produttività potenziale di rifiuti.
5. Nelle unità immobiliari adibite a civile abitazione in cui sia svolta anche un'attività economica o professionale, alla superficie a tal fine utilizzata è applicata la tariffa prevista per la specifica attività esercitata.

Art. 19

Riduzione per le utenze non domestiche

1. Le utenze non domestiche che dimostrino di aver avviato al recupero rifiuti assimilati agli urbani hanno diritto ad una riduzione del tributo nella quota variabile.
2. Tale riduzione viene calcolata in base al rapporto tra il quantitativo di rifiuti assimilati agli urbani effettivamente avviata al recupero nel corso dell'anno solare e i quantitativi calcolati in base ai coefficienti di produzione Kd per la specifica categoria.
3. La riduzione così determinata non può essere, comunque, superiore al 5 % della quota variabile del tributo.
4. Al fine del calcolo della precedente riduzione, i titolari delle utenze non domestiche sono tenuti a presentare entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello di riferimento copia dei formulari di trasporto, di cui all'art. 193 del D.Lgs 152/2006, relativi ai rifiuti recuperati, debitamente controfirmati dal destinatario, o copia del modello unico di denuncia (MUD) comprovante la quantità dei rifiuti assimilati avviati al recupero, in conformità delle normative vigenti.
5. Le riduzioni indicate nei precedenti commi verranno calcolate a consuntivo.

Articolo 20

Copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti

1. Le tariffe del tributo sono determinate in modo da garantire la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i

costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36 e s.m.i., ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente.

2. I costi da coprire con le tariffe includono anche i costi per il servizio di spazzamento e lavaggio strade e piazze pubbliche.
3. I costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati sono determinati annualmente dal piano finanziario che tiene conto di tutte le componenti di costo afferenti il ciclo dei rifiuti .
4. A partire dal 2016, nella determinazione dei costi di cui al comma precedenti il Comune deve avvalersi anche delle risultanze dei fabbisogni standard.

Art. 21 Piano finanziario

1. Il Piano finanziario deve essere redatto ed approvato in modo da consentire l'approvazione del relativo piano tariffario entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione.
2. Al piano finanziario deve essere allegata una relazione nella quale sono indicati:
 - a) il modello gestionale ed organizzativo;
 - b) i livelli di qualità del servizio;
 - c) la ricognizione degli impianti esistenti;
 - d) indicazione degli scostamenti che si sono eventualmente verificati rispetto all'anno precedente e le relative motivazioni;
 - e) ulteriori eventuali altri elementi richiesti dall'autorità competente all'approvazione.
3. Tutti gli uffici interessati sono tenuti a fornire tempestivamente le informazioni necessarie per la predisposizione del piano finanziario e della tariffa del tributo ed in particolare tutti i costi sostenuti dall'ente che per natura rientrano tra i costi da considerare.
4. Il piano deliberato dal Comune deve essere pubblicato mediante affissione all'Albo pretorio per 15 giorni consecutivi e deve essere trasmesso in copia insieme alla relazione, entro il mese di giugno di ogni anno all'Osservatorio nazionale dei rifiuti

Art.22 Scuole Statali

1. La tassa dovuta per il servizio di gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche statali, quali scuole materne, elementari, secondarie inferiori e superiori resta disciplinato dall'art. 33-bis del decreto legge 31 dicembre 2007, n. 248.
2. La somma attribuita al Comune ai sensi del comma precedente è sottratta dal costo che deve essere coperto con la tassa sui rifiuti .

Art.23 **Riduzioni**

(Modificato con delibera di consiglio comunale n. 19 del 29/07/2015)

(Modificato con delibera di consiglio comunale n. 14 del 20/03/2017)

1. L'interruzione temporanea del servizio di gestione dei rifiuti per motivi sindacali o per imprevedibili impedimenti organizzativi non comporta esenzione o riduzione del tributo. Nel caso in cui tale interruzione superi la durata continuativa di 30 giorni, o comunque abbia determinato una situazione riconosciuta dall'autorità sanitaria di danno o pericolo di danno alle persone o all'ambiente, il tributo è ridotto di un dodicesimo per ogni mese di interruzione e comunque la misura massima del prelievo non potrà superare il 20 % della tariffa.
2. La tassa è dovuta per intero nelle zone in cui il servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati è istituito ed attivo. Si intendono servite tutte le zone del territorio comunale incluse nell'ambito dei limiti della zona servita , come definita dal vigente Regolamento Comunale per la gestione del Servizio dei rifiuti Urbani Interni ed Assimilati. Si considerano comunque Ubicati in zone servite tutti gli insediamenti la cui distanza tra di esso ed il più vicino punto di raccolta non è superiore a cinquecento metri lineari.
3. Per la finalità di cui al precedente comma la distanza viene calcolata a partire dal ciglio della strada pubblica escludendo, quindi, gli eventuali viali di accesso privati agli insediamenti.
4. Nelle zone in cui non è effettuata la raccolta, la TARI è dovuta nella misura non superiore al:
 - 40 % della tariffa per una distanza dal punto di raccolta fino ad 1km;
 - 30% della tariffa per una distanza dal punto di raccolta oltre un km;
5. Ai fini del calcolo di tali distanze, si ha riguardo al percorso da compiere per depositare i rifiuti a partire dall'accesso dell'utenza sulla strada pubblica. Si precisa che ai fini dell'ottenimento di tale agevolazione non rileva la distanza dai centri di raccolta di materiale differenziato e non è ovviamente applicabile nessuna riduzione nelle zone ove è prevista la raccolta "porta a porta".
6. Ai locali, diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo, ma ricorrente risultante da licenza o autorizzazione rilasciata dai competenti organi per l'esercizio dell'attività è applicata, sulla tariffa annua da applicare all'intero periodo compreso tra il 1°gennaio e il 31 dicembre dell'anno, la riduzione del 20%.
7. Le riduzioni tariffarie di cui ai commi 4 e 6 , debitamente documentate, devono essere denunciate, a pena di decadenza, entro il termine di cui all'art.12, comma 3 previsto per la dichiarazione. Le istanze presentate oltre i termini decadenziali di cui sopra producono effetto dalla data di presentazione.
8. Le riduzioni previste dal presente articolo sono cumulabili ma non possono comunque superare il 70%.
9. Alle abitazioni utilizzate per l'attività di B&B in modo occasionale , così come definito ai fini IVA, si applica, oltre alla riduzione per la stagionalità di cui al comma 6, una ulteriore riduzione del 20% la cui copertura deve essere assicurata attraverso il ricorso a risorse derivanti dalla fiscalità generale del Comune

10. All'immobile considerato abitazione principale ai fini IMU , posseduto dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locato o dato in comodato d'uso la TARI è applicata in misura ridotta di due terzi.

Art. 24
Agevolazioni

1. Nella determinazione della superficie assoggettabile alla TARI non si tiene conto di quella parte di essa ove si formano, in via continuativa e prevalente, rifiuti speciali, rifiuti speciali non assimilati e/o pericolosi, oppure sostanze escluse dalla normativa sui rifiuti di cui all'articolo 3, al cui smaltimento sono tenuti a provvedere a proprie spese i relativi produttori, a condizione che ne dimostrino l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente.

2. La TARI non si applica:
 - a) alle superfici adibite all'allevamento di animali;
 - b) alle superfici agricole produttive di paglia, sfalci e potature, nonché altro materiale agricolo o forestale naturale non pericoloso utilizzati in agricoltura o nella selvicoltura, quali legnaie, fienili e simili depositi agricoli;
 - c) alle superfici delle strutture sanitarie pubbliche e private in cui si producono in via esclusiva e continuativa rifiuti speciali, non assimilati, e/o pericolosi, tossici o nocivi.
3. Sono altresì escluse dal tributo le superfici con produzione di rifiuti assimilati agli urbani superiori ai limiti quantitativi individuati all'articolo 2, comma 5.
4. Nell'ipotesi in cui sia documentata una contestuale produzione di rifiuti urbani o assimilati e di rifiuti speciali non assimilati o di sostanze comunque non conferibili al pubblico servizio, ma non sia obiettivamente possibile individuare le superfici escluse dal tributo, la superficie imponibile è calcolata forfettariamente, applicando all'intera superficie su cui l'attività è svolta le seguenti percentuali di abbattimento distinte per attività economica:

Categoria di Attività Produttiva	Percentuale di Superficie Esclusa
Autocarrozzerie	30 %
Officina di riparazione veicoli	30 %
Elettrauto, Gommisti	30%
Lavanderie industriali	50%
Verniciatura	50%
Galvanotecnici	50%
Fabbri, fonderie	50%
Falegnamerie, Vetriere	50%

5. Per eventuali attività che presentano i requisiti di legge e non incluse nell'elenco si fa riferimento a criteri di analogia.
6. Per fruire dell'esclusione prevista dai commi precedenti, gli interessati devono:
 - a) indicare nella denuncia originaria o di variazione il ramo di attività e la sua classificazione (industriale, artigianale, commerciale, di servizio, ecc.), nonché le superfici di formazione dei rifiuti o sostanze, indicandone l'uso e le tipologie di rifiuti prodotti (urbani, assimilati agli urbani, speciali, pericolosi, sostanze escluse dalla normativa sui rifiuti) distinti per codice CER;
 - b) comunicare entro il mese di marzo dell'anno di riferimento i quantitativi di rifiuti prodotti nell'anno, distinti per codici CER, allegando la documentazione attestante lo smaltimento presso imprese a ciò abilitate. In assenza di tale documentazione, tutte le superfici saranno assoggettate al tributo.

Art. 25
Tariffa giornaliera

1. Per il servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati prodotti da soggetti che occupano o detengono temporaneamente , con o senza autorizzazione, locali od aree pubbliche o di uso pubblico o aree gravate da servitù di pubblico passaggio , si applica il tributo in base a tariffa giornaliera.
2. L'occupazione o la detenzione è temporanea ai fini TARI quando si protrae per periodi **inferiori a 183 giorni** nel corso dello stesso anno solare. Superato tale periodo si rende applicabile la tariffa annuale del tributo.
3. La tariffa del tributo giornaliero è fissata, per ogni categoria, nella misura di 1/365 della tariffa annuale del tributo maggiorata **del 100%**. Detta misura deve poi essere moltiplicata per i metri quadri di superficie occupata e per la durata complessiva dell'occupazione. L'importo così calcolato è sempre dovuto e non si applica la disposizione di cui all'art.11, comma 5 del presente regolamento.
5. L'obbligo della dichiarazione dell'uso temporaneo è assolto con il pagamento del tributo da effettuarsi con le modalità ed i termini previsti per la tassa di occupazione temporanea di spazi ed aree pubbliche o entrata equivalente.
6. Gli importi riscossi sono riversati al Comune con le stesse modalità attualmente previste per la tassa di occupazione temporanea di spazi ed aree pubbliche.
7. Per le occupazioni che non richiedono autorizzazione o che non comportano il pagamento della tassa di occupazione temporanea di spazi ed aree pubbliche, la TARI giornaliera deve essere corrisposta in modo autonomo.
8. L'ufficio comunale addetto al rilascio delle concessioni e/o autorizzazioni per l'occupazione del suolo pubblico e quello addetto alla vigilanza comunicano all'ufficio tributi tutte le concessioni rilasciate, nonché eventuali occupazioni abusive riscontrate per gli adempimenti di conseguenza.
9. Per le occupazioni abusive il tributo giornaliero è recuperato, con sanzioni ed interessi con l'accertamento della tassa di occupazione di spazi ed aree pubbliche.
10. Sono escluse dall'applicazione del tributo con tariffa giornaliera le occupazioni effettuate con cantieri, in quanto il rifiuto prodotto è per la quasi totalità da considerarsi speciale, le occupazioni necessarie per traslochi in quanto la tariffa del tributo è già applicata all'immobile nonché ogni altra occupazione che, o per la particolare tipologia (occupazione soprassuolo e sottosuolo, fioriere, ecc) o perché oggettivamente (banchetti per raccolta firme, ecc.) non producono o hanno una produzione di rifiuto irrilevante.
11. Al tributo giornaliero si applicano, in quanto compatibili, tutte le disposizioni del tributo annuale.

Art.26
Tributo Provinciale

1. Ai soggetti passivi della tassa rifiuti, compresi i soggetti tenuti a versare la tassa giornaliera , è applicato il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela , protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'art. 19, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n.504

2. Il tributo provinciale, commisurato alla superficie dei locali e delle aree assoggettabili al tributo comunale, è applicato nella misura percentuale deliberata dalla provincia sull'importo della tassa comunale.

Art. 27

Funzionario responsabile

1. Il Comune designa il funzionario responsabile a cui sono attribuiti tutti i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale, compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti afferenti a tali attività, nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie relative al tributo stesso.

Art. 28

Compiti degli Uffici Interni

1. L'ufficio Anagrafe, in occasione di iscrizioni, trasferimenti, flussi migratori, variazioni anagrafiche, l'ufficio di Polizia Municipale, in occasione delle comunicazioni di cessione dei fabbricati, l'ufficio Tecnico in occasione del rilascio di certificati di agibilità/abitabilità, di fine lavori e quant'altro di propria competenza relativo agli immobili, e l'Ufficio Commercio, in occasione del rilascio o di variazioni nelle attività commerciali, sono tenuti ad invitare l'utente a provvedere alla denuncia ed a consegnare il relativo modello, dandone contestualmente comunicazione all'Ufficio Tributi.
2. Resta comunque fermo, in caso di omesso invito o mancata consegna del modello, l'obbligo di denuncia di cui all'art. 12 del presente regolamento.

Art. 29

Accertamento

1. L'avviso di accertamento in rettifica e d'ufficio deve essere, ai sensi della L296/2006, notificato a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento sono stati o avrebbero dovuto essere effettuati. Entro gli stessi termini devono essere contestate ed irrogate le sanzioni amministrative tributarie, a norma degli Art.li 16 e 17 del D.lgs 472/97 e smi.
2. Gli avvisi di accertamento in rettifica e d'ufficio devono essere motivati in relazione ai presupposti di fatto ed alle ragioni giuridiche che li hanno determinati; se la motivazione fa riferimento ad un altro atto non conosciuto né ricevuto dal contribuente, questo deve essere allegato all'atto che lo richiama, salvo che quest'ultimo non ne riproduca il contenuto essenziale. Gli avvisi devono contenere, altresì, l'indicazione dell'ufficio presso il quale è possibile ottenere informazioni complete in merito all'atto notificato, del responsabile del procedimento, dell'organo o dell'autorità amministrativa presso i quali è possibile promuovere un riesame anche nel merito dell'atto in sede di autotutela, delle modalità, del termine e dell'organo giurisdizionale cui è possibile ricorrere, nonché il termine di sessanta giorni entro cui effettuare il relativo pagamento.

Gli avvisi sono sottoscritti dal funzionario designato dal Comune per la gestione del tributo. È consentita la rateizzazione con le modalità di cui al vigente regolamento comunale generale delle entrate

3. Relativamente all'attività di accertamento, il Comune, per le unità immobiliari iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, può considerare come superficie assoggettabile alla TARI quella pari all' 80 per cento della superficie catastale determinata secondo i criteri stabiliti dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 138.
4. Ai fini della verifica del corretto assolvimento degli obblighi tributari, il funzionario responsabile può inviare questionari al contribuente, richiedere dati e notizie a uffici pubblici ovvero a enti di gestione di servizi pubblici, in esenzione da spese e diritti, e disporre l'accesso ai locali ed aree assoggettabili a tributo, mediante personale debitamente autorizzato e con preavviso di almeno sette giorni.
5. L'ufficio , può richiedere all'amministratore del condominio e al soggetto responsabile del pagamento la presentazione dell'elenco degli occupanti o detentori dei locali ed aree dei partecipanti al condominio ed al centro commerciale
6. In caso di mancata collaborazione del contribuente o altro impedimento alla diretta rilevazione, l'accertamento può essere effettuato in base a presunzioni semplici di cui all'articolo 2729 del codice civile.
7. Non si procede all'accertamento e alla riscossione qualora l'ammontare dovuto, comprensivo di sanzioni amministrative e interessi, non superi, per ciascun credito, l'importo di euro 12, con riferimento ad ogni periodo d'imposta salvo che il credito tributario, comprensivo o costituito solo da sanzioni amministrative o interessi, derivi da ripetuta violazione degli obblighi di versamento concernenti un medesimo tributo.

Art. 30

Riscossione Coattiva

1. Le somme liquidate dal Comune per imposta, sanzioni ed interessi, se non versate entro il termine di sessanta giorni dalla notificazione dell'avviso di accertamento, sono rimosse, salvo che sia stato emesso provvedimento di sospensione, coattivamente a mezzo ingiunzione fiscale di cui al Regio Decreto 14 aprile 1910, n. 639, se eseguita direttamente dal Comune o affidata a soggetti di cui all'articolo 53 del Decreto Legislativo n. 446 del 1997, ovvero mediante le diverse forme previste dall'ordinamento vigente.
2. Nel caso di riscossione coattiva il relativo titolo esecutivo deve essere notificato al contribuente, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello in cui l'accertamento è divenuto definitivo.

Art. 31

Sanzioni ed interessi

1. In caso di omesso o insufficiente versamento risultante dalla dichiarazione, si applica la sanzione del trenta per cento di ogni importo non versato. La medesima sanzione si applica in ogni ipotesi di mancato pagamento nel termine previsto; per i versamenti effettuati con un ritardo non superiore a quindici giorni, la sanzione,

- oltre alle riduzioni previste per il ravvedimento dal comma 1 dell'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, se applicabili, è ulteriormente ridotta ad un importo pari ad un quindicesimo per ciascun giorno di ritardo.
2. In caso di omessa presentazione della dichiarazione, si applica la sanzione dal 100 per cento al 200 per cento del tributo non versato, con un minimo di 50 euro.
 3. In caso di infedele dichiarazione, si applica la sanzione dal 50 per cento al 100 per cento del tributo non versato, con un minimo di 50 euro.
 4. In caso di mancata, incompleta o infedele risposta al questionario di cui al comma 2 dell'articolo 20 del presente regolamento entro il termine di sessanta giorni dalla notifica dello stesso, si applica la sanzione da euro 100 a euro 500.
 5. Le sanzioni di cui ai commi da 2 a 4 sono ridotte ad un terzo se, entro il termine per la proposizione del ricorso, interviene acquiescenza del contribuente, con pagamento del tributo, se dovuto, della sanzione e degli interessi.
 6. La contestazione della violazione non collegata all'ammontare del tributo deve avvenire, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è commessa la violazione.
 7. Sulle somme dovute per la tassa non versata alle prescritte scadenze si applicano gli interessi moratori nella misura pari al tasso *legale in vigore*. Tali interessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno, con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili.

Art. 32

Rimborsi e compensazioni

1. Il rimborso delle somme versate e non dovute a deve essere richiesto dal contribuente entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento, ovvero da quello in cui è stato accertato il diritto alla restituzione. Il rimborso viene effettuato entro centottanta giorni dalla data di presentazione dell'istanza.
2. Sulle somme rimborsate spettano gli interessi nella stessa misura prevista dall'articolo 22, comma 7, del presente regolamento, con maturazione giorno per giorno e con decorrenza dal giorno in cui gli stessi sono divenuti esigibili.
3. Non sono eseguiti rimborsi per importi pari o inferiori alla soglia fissata dall'articolo 11, comma 5, del presente regolamento.
4. Le somme da rimborsare possono, su richiesta del contribuente formulata nell'istanza di rimborso, essere compensate con le modalità di cui al vigente regolamento generale delle Entrate

Art. 33

Contenzioso

1. In materia di contenzioso si applicano le disposizioni di cui al Decreto Legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, e successive modificazioni.
2. Sono altresì applicati, secondo le modalità previste dallo specifico regolamento comunale, l'accertamento con adesione, e gli ulteriori istituti deflativi del contenzioso eventualmente previsti dalle specifiche norme.

3. Le somme dovute a seguito del perfezionamento delle procedure di cui al precedente comma possono, a richiesta del contribuente, essere rateizzate, secondo quanto previsto dallo specifico regolamento in materia.

Art. 34

Disposizioni Finali Ed Efficacia

(Modificato con delibera di consiglio comunale n. 14 del 20/03/2017)

1. Le norme del presente regolamento si applicano in luogo di qualsiasi altra disposizione regolamentare con esse in contrasto.
2. Il presente regolamento si adegua automaticamente alle modifiche normative sopravvenute ed entra in vigore il 1° gennaio 2017.

ALLEGATO A

LOCALI E AREE SCOPERTE NON SUSCETTIBILI DI PRODURRE RIFIUTI URBANI

UTENZE NON DOMESTICHE
locali dove si producono esclusivamente rifiuti speciali non assimilati agli urbani secondo le disposizioni normative vigenti
locali e le aree degli impianti sportivi, limitatamente alle superfici effettivamente destinate all'esercizio dello sport
centrali termiche e locali riservati ad impianti tecnologici quali cabine elettriche, silos e simili, dove non è compatibile o non si abbia di regola la presenza umana
aree scoperte destinate all'esercizio dell'agricoltura, silvicoltura, allevamento e le serre a terra
Aree scoperte costituenti pertinenza dei locali quali aree verdi, parcheggi al servizio dei dipendenti e dei clienti, aree adibite in via esclusiva al transito dei veicoli destinate all'accesso alla pubblica via ed al movimento veicolare interno
Aree impraticabili o intercluse da recinzione
Aree in abbandono o di cui si possa dimostrare il permanente stato di inutilizzo
Aree non presidiate o adibite a mero deposito di materiale in disuso
Zone di transito e manovra degli autoveicoli all'interno delle aree degli stabilimenti industriali adibite a magazzini all'aperto
Aree adibite in via esclusiva all'accesso dei veicoli alle stazioni di servizio dei carburanti

UTENZE DOMESTICHE
Balconi, verande e terrazze non chiusi o chiudibili con strutture fisse
Solai e sottotetti non collegati da scale, fisse o retrattili, da ascensori o montacarichi
centrali termiche e locali riservati ad impianti tecnologici, quali cabine elettriche, vano ascensori e quei locali dove non è compatibile la presenza di persone o operatori

Locali comuni alle utenze domestiche condominiali di cui all'art. 1117 del cc , fatta eccezione per il locali dove non è compatibile la presenza di persone o operatori

Locali privi di tutte le utenze attive di servizi di rete (gas, acqua, energia elettrica)
Unita' immobiliari o locali serviti da una medesima utenza di altre unità immobiliari soggette alla tassa purchè risultano prive di arredamento e comunque non utilizzati
locali in oggettive condizioni di non utilizzo in quanto inabitabili, purché di fatto non utilizzati, o oggetto di lavori di ristrutturazione, restauro o risanamento conservativo in seguito al rilascio di licenze, permessi, concessioni od autorizzazioni, limitatamente al periodo di validità del provvedimento e, comunque, non oltre la data riportata nella certificazione di fine lavori
legnaie esterne e semichiuse
superfici coperte di altezza pari o inferiore a 150 centimetri
aree scoperte pertinenziali o accessorie a case di civile abitazione quali, a titolo di esempio, parcheggi, aree a verde, giardini, corti, lastrici solari, balconi, verande, terrazze e porticati non chiusi o chiudibili con strutture fisse;

ALLEGATO B

QUADRO ESEMPLIFICATIVO DELLE VARIAZIONI D'UFFICIO PIU' RICORRENTI

TIPOLOGIA DI INFRMAZIONE	CASISTICA	TERMINI DELLA MODIFICA
Decesso/emigrato	Titolare del tributo con casa in affitto con almeno due occupanti	Il tributo viene intestato ad uno degli occupanti presenti sulla scheda di famiglia (intestatario) ed aggiornato il numero dei componenti
Decesso/emigrato	Titolare del tributo con casa in affitto con un solo occupante	Il tributo viene intestato al proprietario dell'immobile come immobile a disposizione
Decesso/emigrato	Titolare con casa in proprietà con almeno due occupanti	Il tributo viene intestato ad eventuale co-proprietario o ad uno degli occupanti
Decesso	Titolare del tributo con casa in proprietà con un solo occupante	Il tributo viene intestato agli "eredi di" in attesa che gli stessi vengano definiti come casa a disposizione
Emigrato	Titolare del tributo con casa in proprietà con un solo occupante	Il tributo rimane intestato alla stessa persona come casa a disposizione
Decesso/emigrato	Non titolare del tributo	Viene aggiornato il numero dei componenti il nucleo familiare

Nascita	Tutti i casi di utenze domestiche	Viene aggiornato il numero dei componenti del nucleo familiare
---------	-----------------------------------	--

ALLEGATO C

CLASSIFICAZIONE UTENZE NON DOMESTICHE

Classe 1 - Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto	Associazioni o istituzioni con fini assistenziali Associazioni o istituzioni politiche Associazioni o istituzioni culturali Associazioni o istituzioni sindacali Associazioni o istituzioni previdenziali Associazioni o istituzioni sportive senza bar ristoro Associazioni o istituzioni benefiche Associazioni o istituzioni tecnico-economiche Associazioni o istituzioni religiose Scuole da ballo Sale da gioco Sale da ballo e da divertimento Musei e gallerie pubbliche e private Scuole pubbliche di ogni ordine e grado Scuole parificate di ogni ordine e grado Scuole private di ogni ordine e grado Scuole del preobbligo pubbliche Scuole del preobbligo private Aree scoperte in uso Locali dove si svolgono attività educative Centri di istruzione e formazione lavoro
Classe 2 - Cinematografi e teatri	Cinema Teatri Aree scoperte cinema teatri musei ecc. Locali destinati a congressi convegni
Classe 3 - Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta	Autorimesse in genere Aree e tettoie destinate ad uso parcheggio Ricovero natanti e deposito mezzi linee trasporto urbano Aree scoperte in uso a depositi autoveicoli e natanti Aree e tettoie destinate ad uso depositi caravans ecc. Aree e tettoie destinate ad uso impianti lavaggio Magazzino deposito in genere senza vendita Magazzini deposito di stoccaggio Aree scoperte di magazzini, depositi e stoccaggio

Classe 4 - Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi	Campi da calcio Campi da tennis Piscine Bocciodromi e simili Palestre ginnico sportive Locali o aree destinate a qualsiasi attività sportiva Distributori carburanti Aree scoperte distributori carburante Campeggi
Classe 5- Stabilimenti balneari	Stabilimenti balneari
Classe 6 - Esposizioni, autosaloni	Saloni esposizione in genere Gallerie d'asta

Classe 7 - Alberghi con ristorante	
Classe 8 - Alberghi senza ristorante	<p>Ostelli per la gioventù Foresterie Alberghi diurni e simili Alberghi Locande Pensioni Affittacamere e alloggi Residences Case albergo Bed and Breakfast Aree scoperte in uso</p>
Classe 9 - Case di cura e riposo	<p>Soggiorni anziani Case di cura e riposo Case per ferie Colonie Caserme e carceri Collegi ed istituti privati di educazione Collettività e convivenze in genere Aree e locali con ampi spazi adibiti a caserme</p>
Classe 10 - Ospedali	Ospedali
Classe 11 - Uffici, agenzie, studi professionali	<p>Enti pubblici Amministrazioni autonome Stato ferrovie, strade, monopoli Studi legali Studi tecnici Studi ragioneria Studi sanitari Studi privati Uffici assicurativi Uffici in genere Autoscuole Laboratori di analisi Agenzie di viaggio Ricevitorie lotto totip totocalcio Internet point Strutture sanitarie pubbliche e private servizi amministrativi Emittenti radio tv pubbliche e private</p>
Classe 12 - Banche ed istituti di credito	<p>Istituti bancari di credito Istituti assicurativi pubblici Istituti assicurativi privati Istituti finanziari pubblici Istituti finanziari privati</p>
Classe 13 - Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli	<p>Librerie Cartolerie Bazar Abbigliamento Pelletterie Pelliccerie Elettrodomestici Materiale elettrico Apparecchi radio tv Articoli casalinghi Giocattoli Colori e vernici</p>

	<p>Articoli sportivi Calzature Sementi e prodotti agricoli e da giardino Mobili Materiale idraulico Materiale riscaldamento Prodotti di profumeria e cosmesi Esercizi commerciali in genere minuto/ingrosso con o senza vendita Aree scoperte in uso Negozzi di mobili e macchine per uffici Negozzi vendita ricambi ed accessori per auto e natanti Attività all'ingrosso con attività previste nella classe e similari</p>
Classe 14 - Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze	<p>Edicole giornali Magazzini grande distribuzione vendita al minuto no alimentari Tabaccherie Farmacie Erboristerie Articoli sanitari Articoli di odontotecnica Negozzi vendita giornali Locali vendita all'ingrosso per le attività comprese nella classe e similari</p>
Classe 15 - Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato	<p>Gioiellerie e Orologerie Pietre e metalli preziosi Antiquariato Negozi di filatelia e numismatica Aree scoperte in uso negozi ecc. Ceramica Vetri e specialità veneziane Strumenti musicali Bigiotterie Dischi e videocassette Tessuti Articoli di ottica Articoli di fotografia Negozi mercerie e filati Locali deposito materiali edili, legnami ecc. vendita Attività di vendita ingrosso per le attività comprese nella classe e similari</p>
Classe 16 - Banchi di mercato beni durevoli	<p>Locali e aree mercati beni non alimentari Aree scoperte in uso Banchi di beni non alimentari</p>
Classe 17 - Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, estetista	<p>Istituti di bellezza, sauna, massaggi, cure estetiche ecc. Parrucchieri e barbieri Attività scoperte in uso negozi barbiere alberghi diurni</p>
Classe 18 - Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista	<p>Elettricista Negozi pulitura a secco Laboratori e botteghe artigiane Attività artigianali escluse quelle indicate in altre classi Falegnamerie Legatorie Aree scoperte in uso</p>

Classe 19 - Carrozzeria, autofficina, elettrauto	Autofficine Carrozzerie Elettrauto Officine in genere Aree scoperte in uso
Classe 20 - Attività industriali con capannoni di produzione	Stabilimenti industriali
Classe 21 - Attività artigianali di produzione beni specifici	Attività artigianali di produzione beni specifici
Classe 22 - Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub	Ristoranti Rosticcerie Trattorie Friggitorie Self service Pizzerie Tavole calde Agriturismo Osterie con cucina Attività rientranti nel comparto della ristorazione Aree scoperte in uso
Classe 23 - Mense, birrerie, amburgherie	Mense popolari Refettori in genere Mense Birrerie Osterie senza cucina Amburgherie
Classe 24 - Bar, caffè, pasticceria	Bar Caffè Bar pasticcerie Bar gelaterie Aree scoperte in uso Gelaterie Pasticcerie
Classe 25 - Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari	Negozi confetterie e dolci in genere Negozi generi alimentari Panifici Latterie Macellerie Salumerie Pollerie Supermercati alimentari e simili con vendita minuto/ingrosso Bottiglierie, vendita vino Aree scoperte in uso negozi generi alimentari Locali vendita ingrosso generi alimentari
Classe 26 - Plurilicenze alimentari e/o miste	Plurilicenze alimentari e/o miste

Classe 27 - Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio	Negozi di frutta e verdura Pescherie Pizza al taglio, Piadinerie, Kebab Aree scoperte in uso Negozi di fiori Locali vendita serre
Classe 28 - Ipermercati di generi misti	Ipermercati di generi misti
Classe 29 - Banchi di mercato generi alimentari	Banchi a posto fisso nei mercati di generi alimentari Posteggi di generi alimentari Aree scoperte in uso Banchi di generi alimentari
Classe 30 - Discoteche, night club	Night clubs Ritrovi notturni con bar ristoro Clubs privati con bar ristorante